

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 13/2019

**Importo aggiuntivo ai
pensionati con trattamento
minimo per l'anno 2019**

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Importo aggiuntivo ai pensionati con trattamento minimo per l'anno 2019

Uno dei cosiddetti “diritti inespressi” poco conosciuto e quindi poco richiesto è l'importo aggiuntivo di 154,94 € che viene erogato ai titolari di trattamento minimo e con redditi al di sotto di determinati limiti.

In buona sostanza, questo provvedimento riguarda i pensionati cosiddetti “incapienti” ovvero coloro che, titolari di una rendita pensionistica il cui importo complessivo annuo è inferiore o pari al trattamento minimo dell'INPS, pur avendo diritto alle detrazioni fiscali, non possono goderne perché il loro importo è superiore alle imposte che dovrebbero pagare.

A disporre il rimborso di cui parliamo è stata la Legge Finanziaria per il 2001.

Generalmente non c'è da inoltrare alcuna domanda: infatti l'INPS, attraverso la campagna RED dovrebbe essere già in possesso di tutti i dati necessari per procedere alla corresponsione di questo importo aggiuntivo.

E' comunque possibile fare una domanda in via telematica, se ricorrono i requisiti, sul modello di richiesta del supplemento di pensione allegando un modello RED.

Qui di seguito un approfondimento sul tema.

L'INPS ha dato disposizioni operative per l'attuazione, anche per l'anno 2019, dell'art. 70 comma 7 della [legge 23 dicembre 2000, n° 388](#) (Legge Finanziaria per il 2001) che ha introdotto, a partire dal 2001, un importo aggiuntivo da corrispondere, in presenza di particolari condizioni di reddito, ai titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo.

Ad averne diritto sono i cosiddetti "incapienti" ovvero coloro che, titolari di una rendita pensionistica il cui importo complessivo annuo è inferiore o pari al trattamento minimo dell'INPS, pur avendo diritto alle detrazioni fiscali, non possono goderne perché il loro importo è superiore alle imposte che dovrebbero pagare.

Come dicevamo, a disporre il rimborso di cui parliamo è stata la Legge Finanziaria per il 2001. Questo provvedimento, infatti, diminuendo il prelievo fiscale attraverso una riduzione delle aliquote ed un innalzamento delle detrazioni, ha previsto anche un rimborso fiscale "una tantum" in favore di chi non avrebbe potuto beneficiare degli sgravi perché titolari di una pensione "minima". Per vedersi riconoscere il rimborso è, però, necessario rispettare alcuni criteri selettivi che permettono di attribuire il bonus solo a coloro che hanno bassi redditi e, quindi, non fruiscono di tutte le detrazioni fiscali possibili.

In pratica, per poter ottenere il "bonus", il pensionato "single" non deve godere di redditi assoggettabili all'Irpef d'importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo. Se il titolare della pensione è coniugato allora occorre tener conto anche dei redditi del coniuge.

Sono escluse le pensioni di categoria INVCIV,PS,AS, VMP (Mutualità casalinghe) ed altre categorie particolari.

Anche per il 2019, l'importo aggiuntivo è rimasto fermo nella cifra di 154,94 €. Sono, invece, cambiati i limiti di reddito per poter ottenere il beneficio.

Ecco, allora, cosa c'è da sapere su questo argomento.

Per aver diritto all'aumento bisogna verificare due parametri reddituali:

- 1) L'importo complessivo della pensione comprese eventuali maggiorazioni sociali
- 2) Il reddito personale o coniugale

Requisito personale: importo pensione

Per il 2019 :

- Se l'importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali è maggiore di 6.824,07 € (T.M. anno + importo aggiuntivo) **NON SPETTA NULLA;**
- Se l'importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali è inferiore a 6.669,13€ (T.M. anno 2019) **SPETTA l'intero** importo aggiuntivo se risultano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge di cui ad un successivo punto;
- Se l'importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali è compreso tra 6.669,13 € e 6.824,07 € **SPETTA la differenza** tra 6.824,07 € e l'importo delle pensioni se risultano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge di cui ad un successivo punto;

LIMITI DI REDDITO

Anno	pensionato solo	pensionato coniugato
2019	(T.M. x 13 x 1,5) 10.003,70 €	(T.M. x 39) 20.007,39 €

Non deve comunque essere superato il limite personale di 10.003,70 €

La legge stabilisce che l'importo aggiuntivo sia corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, sull'ultima rata di pensione dell'anno, a condizione che il soggetto:

- a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo ;
- b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo) . Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Nel caso in cui il reddito si collochi tra il limite inferiore (10.003,70 €) e quello costituito da codesto limite maggiorato dell'importo aggiuntivo ($10.003,70\text{€} + 154,94\text{€} = 10.158,64\text{€}$) , verrà erogata una somma fino a concorrenza del predetto limite.

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili ad IRPEF e coincidono con quelli da prendere in considerazione per l'integrazione al trattamento minimo.

Qualche esempio

Esempio n° 1

Soggetto solo, con pensione al trattamento minimo e reddito complessivo pari a 9.600,00 €

In questo caso, collocandosi il reddito al di sotto del limite (10.003,70 €, spetta l'intero importo di 154,94 €

Esempio n° 2

Soggetto solo, con pensione al trattamento minimo e reddito complessivo pari a 10.200,00 €

In questo caso, collocandosi il reddito al di sopra del limite maggiorato dell'importo aggiuntivo ($10.003,70\text{€} + 154,94\text{€} = 10.158,64\text{€}$), non spetta nulla

Esempio n° 3

Soggetto solo, con pensione al trattamento minimo e reddito complessivo pari a 10.100,00 €

In questo caso, collocandosi il reddito al di sopra del limite ma al di sotto del limite maggiorato dell'importo aggiuntivo ($10.003,70\text{€} + 154,94\text{€} = 10.158,64\text{€}$), spetta la differenza tra il predetto limite maggiorato 10.158,64€ e il reddito posseduto 10.100,00 €, vale a dire 58,64 €

Esempio n° 4

Soggetto coniugato, con pensione al trattamento minimo e reddito personale pari a 8.200,00 € e cumulato con quello del coniuge pari a 19.300,00 €

In questo caso, collocandosi i redditi al di sotto dei limiti, spetta l'intero importo di 154,94 €

Esempio n° 5

Soggetto coniugato, con pensione al trattamento minimo e reddito personale pari a 10.200,00 € e cumulato con quello del coniuge pari a 19.300,00 €

In questo caso, collocandosi il reddito personale al di sopra del limite maggiorato dell'importo aggiuntivo ($10.003,70€ + 154,94 € = 10.158,64 €$), non spetta nulla anche se il limite di reddito cumulato con quello del coniuge rientra nel limite ($20.007,39 €$)

Esempio n° 6

Soggetto coniugato, con pensione al trattamento minimo e reddito personale pari a 8.400,00 € e cumulato con quello del coniuge pari a 20.300,00 €

In questo caso, pur collocandosi il reddito personale al di sotto del limite maggiorato dell'importo aggiuntivo ($10.003,70€ + 154,94 € = 10.158,64 €$), non spetta nulla in quanto il reddito cumulato con quello del coniuge supera il limite ($20.007,39 €$)

C'è da fare qualcosa, per ottenere l'importo aggiuntivo?

Generalmente no!

Infatti l'INPS, attraverso la campagna RED è già in possesso di tutti i dati necessari per procedere alla corresponsione di questo importo aggiuntivo.

E' comunque possibile fare una domanda, se ricorrono i requisiti, sul modello di richiesta di ricostituzione di pensione allegando un modello RED compilato a mano. La richiesta va inoltrata esclusivamente per via telematica.

Pensioni con decorrenza nell'anno 2019

L'INPS ha provveduto a calcolare l'importo aggiuntivo anche per le pensioni con decorrenza nell'anno 2019 rapportando sia i limiti di reddito che l'importo da corrispondere ai mesi di corresponsione della pensione.

Pensioni eliminate nel corso del 2019

L'INPS corrisponderà agli eredi o al titolare le quote spettanti rapportate ai mesi di corresponsione della pensione.

Pagamento dell'importo aggiuntivo

Come già detto il pagamento avverrà con la rata di dicembre.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

